Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

Art. 30

(Norme transitorie)

1. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 29 continuano a trovare applicazione i regolamenti emanati ai sensi delle leggi regionali di cui all'articolo 31.

2. Qualora la normativa regionale rinvii a disposizioni di legge abrogate dall'articolo 31 e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.